DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1977

che istituisce un controllo retrospettivo sulle importazioni nella Comunità di camere d'aria e coperture per velocipedi dalla Corea del Sud e da Taiwan

(77/710/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune per le importazioni (1), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), modificato dai regolamenti (CEE) n. 2011/73 (3) e n. 1411/77 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome dell'industria comunitaria di camere d'aria e coperture per velocipedi, contenente elementi di prova dell'esistenza di dumping, premi o sovvenzioni in materia di camere d'aria e copertura per velocipedi originarie della Corea del Sud e di Taiwan, nonché dei danni che ne sono derivati ;

considerando che, dopo aver esaminato l'ammissibilità della denuncia, la Commissione ha notificato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 14 aprile 1977 (5) l'apertura di un'inchiesta sulle importazioni di camere d'aria e copertura per velocipedi originarie della Corea del Sud e di Taiwan (6), sulla base del regolamento (CEE) n. 459/68 ;

considerando che durante il conseguente esame del problema in collaborazione con gli Stati membri, gli esportatori sud-coreani e taiwanesi dei prodotti in questione hanno dato alla Commissione garanzie tali da non rendere necessaria per il momento l'attuazione di misure di salvaguardia ;

considerando, tuttavia, che non è opportuno chiudere l'inchiesta finché non si potrà stabilire che le garanzie fornite dalla Corea del Sud e da Taiwan vengano rispettate ;

considerando che, per questo motivo e per mettere la Commissione in grado di rendersi conto della situazione economica e commerciale dei prodotti in questione, è nell'interesse della Comunità che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati relativi all'evoluzione del mercato di questo prodotto, mediante una notifica retrospettiva delle importazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Entro i primi 10 giorni di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati di cui all'articolo 2 del presente regolamento, inerenti alle importazioni di camere d'aria e coperture dei tipi utilizzati per velocipedi (ex codici Nimexe : 40.11-21 e 40.11-52) originarie della Corea del Sud e di Taiwan, importazioni effettuate nel mese che precede immediatamente la comunicazione.

Articolo 2

Gli Stati membri devono comunicare quanto segue :

— quantitativi, espressi in migliaia di pezzi e suddivisi secondo le dimensioni e il colore ;

— prezzi cif ai quali vengono effettuate le importazioni di ciascun tipo, espressi in valuta nazionale.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto con decorrenza dal 1° dicembre 1977 e scade il 31 dicembre 1978.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.
(4) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.
(5) GU n. C 89 del 14. 4. 1977, pagg. 5 — 8.
(6) Sottovoce della tariffa doganale comune ex 40.11 B ; codici Nimexe : ex 40.11-21 e 40.11-52.